

Aula 'B'



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	OLLA	- Presidente -
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Consigliere -
Dott. Mario	ADAMO	- Consigliere -
Dott. Giuseppe	MARZIALE	- Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SIAE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato MARIA GRAZIA DELEDDA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TOMASELLI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RADIO ALBA DI LEVI ALBERTO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso l'avvocato MARCO GREGORIS, rappresentato e difeso

12825/03

Oggetto
*A. Ulote. Transun
 niale (consorzio)
 Diritto SIAE*

*Consorzio SIAE
 niale (consorzio)
 Diritto SIAE*

R.G.N. 3972/01

Cron. 26707

Rep. 3283

Ud. 24/06/2003

fu

2003

1812



dall'avvocato EUGENIO PORTA, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1762/99 della Corte d'Appello di
TORINO, depositata il 17/12/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe
Maria BERRUTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Deledda che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Porta che ha chiesto
il rigetto o inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il
rigetto del primo motivo del ricorso e accoglimento del
secondo motivo del ricorso;

Svolgimento del processo

La Siae, Società Italiana Autori Editori chiedeva al
Presidente del Tribunale di Alba decreto ingiuntivo per
la somma di € 150.852.409. nei confronti di Radio Alba
di Alberto Levi a fronte di attività di radiodiffusione
da questa posta in essere benché sprovvista della ne-
cessaria lettera di autorizzazione, nella quale aveva
trasmesso brani musicali senza corrispondere i dovuti
compensi dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1996. Il



provvedimento urgente veniva concesso. Radio Alba conveniva la Siae in opposizione davanti al Tribunale predetto. Resisteva la Siae che ribadiva la sua domanda. Il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti di concessione del decreto ingiuntivo che pertanto revocava. Riteneva peraltro fondata nel merito la domanda della Siae che accoglieva in considerazione della accertata violazione del diritto esclusivo dell'autore allo sfruttamento dell'opera musicale, risultando sotto tale profilo irrilevante la diversa tutela accordata dalla legge all'esecutore, e la circostanza della pretesa concessione del diritto di riprodurre l'opera su supporti di qualunque natura.

Proponava appello Radio Alba. Resisteva la Siae proponendo anche impugnazione incidentale. La Corte di Torino accoglieva l'impugnazione principale. Riteneva infatti che da parte della Siae era mancata del tutto la prova del credito preteso. Sosteneva in proposito l'inesistenza di ogni fonte legale in materia di tariffe relative al diritto dell'autore e che la Siae non aveva provato dal suo canto la esistenza di una fonte negoziale non essendo la appellante aderente ad alcuna delle organizzazioni di operatori della radio-diffusione firmatarie di accordi con la Siae. Riteneva pertanto assorbente tale questione sollevata



dall'appellante che assolveva da ogni pretesa.

La sentenza impugnata inoltre condannava alle spese del giudizio la stessa soccombente, ma tuttavia riteneva di dover disapplicare la tariffa professionale vigente di cui al dm. n. 585 del 1994 ed altresì l'art 24 della legge n. 794 del 1942 giacché l'attività professionale forense deve essere qualificata attività di impresa ai sensi del Trattato Cee cosicché la fissazione di minimi inderogabili nell'interesse degli associati al relativo ordine realizza una intesa vietata dal Trattato stesso. Liquidava pertanto i compensi dovuti ai difensori ai sensi degli artt 2233 e 2234 cc.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi la Siae. Resiste con controricorso Alba Radio snc di Levi Alberto e C.

Motivi della decisione

1. La Siae, premessa una ricostruzione della sua posizione nel sistema di protezione del diritti dell'autore lamenta la violazione degli artt. 12, 16, 158 della legge n. 633 del 1941, nonché la illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Afferma che erroneamente la corte torinese fonda l'eventuale diritto dell'autore al compenso per lo sfruttamento mediante radiodiffusione da parte del terzo della sua opera su di un negozio tra Siae e terzo stesso. Infatti il diritto-



to esclusivo dell'autore impone che egli debba prestare il suo consenso alla diffusione in questione senza della quale essa è illegittima e fonda un diritto al risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale. La impossibilità di provare la esatta quantità dei compensi che il radiodiffusore in questione ha omesso di versare, secondo la ricorrente, non può tradursi illogicamente nella mancanza di prova del credito. Il motivo quindi rammenta il valore probatorio dell'attestato di credito posto in essere dal funzionario Siae e sostiene la correttezza dei criteri adottati nella sua compilazione.

1.a. Osserva il collegio che non può condividersi l'assunto fondamentale della sentenza impugnata secondo il quale mancando nella specie la prova di un negozio tra Radio Alba e Siae, risulterebbe priva di fondamento la pretesa di questa di esercitare il suo mandato in difesa dell'autore, la cui opera pertanto potrebbe essere sfruttata da altri senza obbligo di compenso. Va invece affermato che il diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera (art 12 l. a.) e quello di diffonderla anche attraverso il mezzo della radio o della televisione, mere modalità di esercizio del predetto diritto, comportano quello di ottenere il risarcimento da parte di quegli che l'esclusiva ha



violato. Il credito che viene allegato sulla base siffatta pretesa non è necessariamente quello che nasce dalla violazione di una obbligazione tra autore e diffusore dell'opera, bensì anche quello che nasce dalla violazione della esclusiva in assenza di qualunque antecedente rapporto obbligatorio. La violazione che si allega nella specie, dunque non è quella di un diritto relativo, ma di un diritto che astrattamente può essere leso da chiunque, e che in considerazione di tale maggiore esposizione gode dalla tutela cosiddetta assoluta. Si allega dunque un fatto illecito.

Questa Corte ha già chiarito dando luogo ad un orientamento dal quale il collegio non intende discostarsi, che il diritto esclusivo è dall'autore liberamente cedibile come è cedibile la sua gestione (cass. n. 3281 del 2001) mediante una forma di mandato alla Siae, la quale pertanto per esercitare una pretesa nei confronti del terzo abusivo utilizzatore dell'opera di autore non deve provare un rapporto con questi, bensì la qualità di mandataria dell'autore.

La legge peraltro, come pure questa corte ha avuto modo di chiarire (confr. cass. nn. 388 del 1999 ed ancora 3281 del 2001), disciplina espressamente la diffusione dall'opera attraverso la radio con le norme di cui agli artt. 58 e 59, da leggersi in armonia con l'art. 16,



richiede il consenso dell'autore e ne stabilisce comunque il diritto al compenso.

Tale assetto giuridico, contrariamente a ciò che sostiene la controricorrente, è stato confermato dal d.lg. n. 685 del 1994 che a sua volta in coerenza con la direttiva Ce 92/100 (vedi gli odierni artt 72 e 79 della l.a.) ha ricompreso tra le ipotesi di diffusione le trasmissioni via cavo o satellite, prima sconosciute, ed ha fatto salvi così come regolati dalla previgente normativa i diritti di sfruttamento esclusivo degli autori. Tutto il tessuto legislativo della materia, anche comunitario e costituzionale, (vedi corte cost. n. 108 del 1995, e prima ancora la n.215 del 1986) non consentono di distinguere siffatta diffusione da altre che rientrano nel diritto esclusivo dell'autore e dal conseguente diritto al compenso. Anzi, per ciò che attiene alla posizione della Siae, pare opportuno precisare che sin dalla sentenza della Corte costituzionale n.25 del 1968 con un percorso logico che è continuato con le sentenze nn. 65 del 1972 e 215 del 1986, il giudice delle leggi ha preso posizione, come la dottrina più autorevole non ha mancato di notare, sull'art.180 della Legge n. 633 del 1941 che le attribuisce in via esclusiva la intermediazione dei diritti di autore e dei diritti connessi. In tali pronunce la



Corte, nel rigettare i dubbi di costituzionalità esaminati, ha ribadito l'interesse pubblico alla difesa del diritto degli autori, alla cui debolezza ontologica si rimedia anche con la gestione centralizzata dei controlli sulla diffusione delle opere protette.

La stessa giurisprudenza peraltro si è occupata della pretesa affacciata in passato di estendere alla emittenza privata del regime derogatorio di cui all'art 51 e ss l.a. riconosciuto al servizio pubblico della Rai. Essa ha negato la possibilità di siffatta estensione negando dunque legittimità alla possibilità di estendere alle emittenti private il diritto di diffondere opere incise su nastro o disco anche senza il consenso dell'autore, degli interpreti e degli esecutori.

In definitiva nel caso di specie non è vero che è mancata la prova del credito. Il credito preteso nasce dalla diffusione, pacificamente non autorizzata, da parte di Radio Alba di brani la cui protezione è stata affidata dall'autore iscritto alla Siae, (cfr. Corte cost. n. 241 del 1990), legittimata pertanto sulla base di tale rapporto con l'autore ad agire per conto di questi nei confronti di Radio Alba. Tuttavia in vicende siffatte non si tratta di determinare il compenso spettante alla Siae per la concessione della diffusio-



ne, ma di stabilire, in base ai principi che regolano le conseguenze del fatto illecito, il risarcimento del danno derivante dalla diffusione sprovvista di concessione.

2. Il primo motivo è fondato e tale fondamento assorbe ogni ulteriore censura inclusa quella sulle spese del giudizio, ancorché sul punto la questione di diritto comunitario sia stata risolta dalla sentenza della Corte del Lussemburgo del 19 febbraio 2002, c 35/99.

3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che pronuncerà sulla domanda avanzata dalla Siae nella qualità di mandatario innanzi precisata attenendosi al principio innanzi affermato e statuendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

In Roma il 24 giugno 2003

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Maria Berruti)

Il Presidente

(Giovanni Olla)

IL CANCELLIERE

Luca...

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

▲ 3 SET. 2003

||

IL CANCELLIERE

[Signature]